

17 GENNAIO 2024 ore 10:00

**DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO
DELL'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 225,
CO. 1, 2 E 3, D.LGS. 36/2023
RELATORE: AVV. FEDERICO BUSBANI**

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

Le novità normative divenute efficaci dal **1° gennaio 2024** derivano dalla conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 225 del nuovo Codice, con particolare riferimento alle norme sulla digitalizzazione degli Appalti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di **appalto** o **concessione**, di **qualsiasi importo**, nei settori **ordinari** e nei settori **speciali**.

La finalità del legislatore è stata quella di consentire il **graduale adeguamento alle nuove disposizioni**, sia da parte delle stazioni appaltanti sia dei titolari e gestori di piattaforme certificate, rinviando l'efficacia di dette norme di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del codice dal 1 luglio 2023.



Indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la **delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023**

DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (e-procurement)

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato **“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”**



①

L'ecosistema si fonda sull'infrastruttura tecnologica della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

②

L'Ecosistema nazionale ha come fulcro la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** gestita da **Anac** la quale interagisce:

- con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti,
- con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con **Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023**

DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

DELIBERA ANAC n. 261 DEL 20 GIUGNO 2023

Art. 10

L'art. 10 della delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

Le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere tempestivamente alla **BDNCP**, tramite le piattaforme di approvvigionamento certificate, le **informazioni** riguardanti:

- **Programmazione**
 1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
 2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
- **Progettazione e pubblicazione**
 1. gli avvisi di pre-informazione
 2. i bandi e gli avvisi di gara
 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
- **Affidamento**
 1. gli avvisi di aggiudicazione e i dati di aggiudicazione
 2. gli affidamenti diretti
- **Esecuzione**
 1. La stipula e l'avvio del contratto
 2. gli stati di avanzamento
 3. i subappalti
 4. le modifiche contrattuali
 5. le sospensioni
 6. gli accordi bonari
 7. le istanze di recesso
 8. la conclusione del contratto
 9. il collaudo finale
- **Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.**

PUBBLICITA' LEGALE (1/3)

L'art. 225, comma 1, del Codice prevede che Dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia i seguenti articoli:

- Art. 27. (Pubblicità legale degli atti)
- Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)
- Art. 83. (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)
- Art. 84. (Pubblicazione a livello europeo)
- Art. 85. (Pubblicazione a livello nazionale)

L'avvio della digitalizzazione prevede novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023

A. Le stazioni appaltanti compilano, all'interno della piattaforma per la pubblicità legale della BDNCP, i **bandi e gli avvisi** secondo i (i) nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "efoms") o (ii) secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP.

B. Le Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione **trasmettono alla BDNCP** tutti i dati necessari alla pubblicazione.

C. La BDNCP trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e **procede alla pubblicazione nazionale** sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP, per le procedure indette a partire dal 01/01/2024, sono disciplinate dal provvedimento **ex art. 27 del Codice** adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023**. L'allegato I alla delibera n.263/2023 dispone l'"Elenco degli obblighi di pubblicazione", specificando per settori e importi (sopra o sotto soglia UE).



Indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate **prima del 31 dicembre 2023** sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023**

PUBBLICITA' LEGALE (2/3)



Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Nuove modalità di pubblicazione dei bandi a livello nazionale ed europeo:

A. Non si pubblica più sulla **GURI** e **Quotidiani**

B. Si pubblica su **GUUE** (appalti (i) sopra soglia e (ii) di interesse transfrontaliero certo), **Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP)** e **Sito della stazione appaltante**.



Articolo 3 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e relativi agli affidamenti di interesse transfrontaliero certo

(i) Pubblicità a **livello EUROPEO** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, nonché avente interesse transfrontaliero certo, con la trasmissione alla **BDNCP** degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

(ii) La pubblicità a livello **NAZIONALE** degli atti è garantita dalla **BDNCP** che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.



Articolo 4 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo **inferiore** alla soglia di **rilevanza europea**

La pubblicità a livello **NAZIONALE** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo **inferiore alla soglia di rilevanza europea** è garantita dalla **BDNCP** che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

Le stazioni appaltanti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

PUBBLICITA' LEGALE (3/3)

PROCEDURE SOTTO-SOGLIA RECAP

Per la pubblicità in ambito **nazionale**, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la **BDNCP** **sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana**. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate **dopo il 1° gennaio 2024** sono pubblicati sulla **Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP** e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La pubblicità legale è **gratuita**, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti

Per le procedure sotto-soglia semplificate (affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando) applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50, commi 8 e 9, e dell'Allegato II.1 al Codice

Per le procedure aperte e ristrette sotto-soglia ordinarie, trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 di cui sopra:

- Appalti che presentano un **interesse transfrontaliero certo**: applicazione della fattispecie europea, come da appalti sopra soglia (art. 3 della delibera n.263/2023)
- Appalti che **non** presentano un **interesse transfrontaliero certo**: applicazione delle modalità nazionali (art. 4 delibera n.263/2023)

ACQUISIZIONE CIG

Comunicato congiunto ANAC – MIT - Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 (“Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”)



La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, **pubblicate a partire dal 01/01/2024**, avviene attraverso le **piattaforme di approvvigionamento digitale** certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Di conseguenza, **il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato**, come succedeva con SIMOG/SmartCIG.

Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti con acquisizione del CIG



Acquisizione del CIG è obbligatoria

- (i) **tutti i contratti pubblici** sottoposti alla disciplina del Codice
- (ii) per diversi tipi di **contratti esclusi dal Codice**
- (iii) per **tutte le fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.



ANAC delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa col MIT, fornisce indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG

Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30 giugno 2024

ACQUISIZIONE CIG

ANAC - COMUNICATO 12 Gennaio 2024 - L'acquisizione dei CIG è contestuale all'invio della richiesta

Attraverso **Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024** si è disposto che fino al 30 settembre 2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il CIG potrà essere acquisito:

- attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento;
- l'interfaccia web messa a disposizione direttamente dall'Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP.

1. Riguardo i supposti tempi di attesa per l'acquisizione del CIG, **Anac** dichiara che **la piattaforma rilascia il CIG contestualmente all'invio della richiesta**.

2. In relazione alle **difficoltà nell'accesso a piattaforme certificate** è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da **altre stazioni appaltanti**, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato.

3. Indicato il **Registro Piattaforme Certificate** in relazione alle piattaforme digitali certificate

4. Viene ricordato che l'accesso tramite **Spid** è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni: anche l'Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.

DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

DIGITALIZZAZIONE E TRASPARENZA

L'art. 225, comma 2, del Codice prevede che le seguenti disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1° gennaio 2024**:

- Art. 19. (Principi e diritti digitali)
- Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)
- Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)
- Art. 22. (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))
- Art. 23. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 24. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)
- Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale)
- Art. 26. (Regole tecniche)
- Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)
- Art. 29. (Regole applicabili alle comunicazioni)
- Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)
- Art. 31. (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)
- Art. 37, c.4. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi: pubblicazione programmi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti).
- Art. 106, c.3. (Garanzie per la partecipazione alla procedura: obbligo emissione della "garanzia nativa digitale")
- Art. 115, c.5. (Controllo tecnico contabile e amministrativo)
- Art. 119, c.5. (Subappalto: la verifica della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti del subappaltatore avviene tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 224, c.6. (Disposizioni ulteriori)

Provvedimenti attuativi ANAC dispositivi **dal 1.1.2024**:

ANAC, Delibera n. 261 del 20 giugno 2023: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 23, co. 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** attraverso le piattaforme telematiche [...]"

ANAC, Delibera n. 262 del 20 giugno 2023: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 24, co. 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (**FVOE**)."

ANAC, Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 28, co. 4, del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla **programmazione** di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del **ciclo di vita dei contratti pubblici** che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33"

DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

ANAC DELIBERA N. 264 DEL 20 GIUGNO 2023 - MODIFICATA E INTEGRATA CON DELIBERA N. 601 DEL 19 DICEMBRE 2023 – ART. 28 DEL CODICE

Art. 28

L'articolo 28 del Codice stabilisce gli **obblighi di pubblicazione** per adempiere alle prescrizioni in materia di **trasparenza** dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione



Le stazioni appaltanti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "**Amministrazione trasparente**" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al **ciclo di vita del contratto**.

I dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate **non devono essere pubblicati** in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione.

In AT deve essere solo riportato **il collegamento ipertestuale** che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate.

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT) tutto l'insieme di dati e atti relativi al **ciclo di vita** del singolo contratto che **non** sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate **prima del 31 dicembre 2023**, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nella **delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023** adottata d'intesa con il MIT



DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dal 1° gennaio 2024

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dal 1° gennaio 2024 assicura la **pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3, del codice**, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 (oggi abrogato)

Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC entro il 31 gennaio della PEC nella quale indicare il luogo di pubblicazione di detto file.



Riepilogo delle nuove previsioni:

- **per i contratti conclusi entro il 2023**: pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard;
- **per i contratti non conclusi entro il 2023**: la trasparenza, ora indicata nell'art. 28, co. 3, del Codice, è assolta mediante **comunicazione** tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla **BDNCP tramite SIMOG** (vd. Comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con **delibera 582 del 13 dicembre 2023**). La pubblicazione avviene in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", con l'indicazione del link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate le informazioni trasmesse attraverso SIMOG.
- **Contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024**: la trasparenza dei dati indicati all'art. 28 co. 3 del codice è assolta mediante la loro **trasmissione alla BDNCP** attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un link che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto (vd. art. 28, co. 3, del Codice).

REQUISITI QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - PIATTAFORME DIGITALI

Art. 225

L'art. 225, comma 3, del Codice dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono obbligatorie i seguenti requisiti:

ALLEGATO II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di **lavori** le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...)

c) **disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.**

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di **servizi e forniture** le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...)

c) **disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.**

Comunicato ANAC 22.12.2023: obbligo di comunicare all'ANAC la disponibilità delle piattaforme digitali certificate



Entro e non oltre il 31 gennaio 2024 le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono **comunicare** la **disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** come da articoli 25 e 26 del Codice. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà

DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

REQUISITI QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - PIATTAFORME DIGITALI



L'obbligo di ricorrere esclusivamente a **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto **le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG**

La stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il **Registro Piattaforme Certificate (RPC)**, che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata **possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni** (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).

Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

Una delle sezioni della BDNCP è il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)** che consente alle stazioni appaltanti di **verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale** degli operatori economici.

La verifica può essere svolta **durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto**.

Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei **partecipanti**, degli **ausiliari**, dei **subappaltatori**.

Il FVOE acquisisce

- (i) dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli **Enti Certificanti**
- (ii) consente agli **operatori economici**, tramite apposite funzionalità, di **inserire informazioni e certificazioni** la cui produzione è carico degli operatori stessi.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento [ex articolo 24 del Codice](#) adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#)

Il FVOE si evolve dalla versione **FVOE 1.0**, nella quale era richiesto il **PassOE** da parte dell'operatore economico per autorizzare l'accesso al relativo fascicolo, alla versione **FVOE 2.0** nella quale il **PassOE non è più richiesto** dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi: **la documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.**

ANAC delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, di intesa con MIT, emana le indicazioni relative alle **modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0**. La verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016, sia per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, **dal 01/01/2024** avviene con le modalità di seguito indicate:

CIG acquisiti mediante Simog → Mediante interfaccia utente per l'accesso al **FVOE 1.0**.

CIG acquisiti mediante PCP → Mediante servizi di interoperabilità esposti dalla **PCP sulla PDND**
Mediante interfaccia utente per l'accesso al **FVOE 2.0**

DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

ANAC – Delibera 10 Gennaio 2024 - Interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

L'interfaccia web per gli appalti e contratti pubblici, messa a disposizione dalla piattaforma Anac, viene estesa anche agli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**.

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Nel comunicato ANAC si legge che *"L'Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli **affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro**, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento".*



Anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5). Per gli affidamenti di importo **pari o superiore a 5.000 euro** restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale - PAD.

A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle canoniche piattaforme certificate.

ACCESSO AGLI ATTI

Acquistano efficacia dal **1.1.2024** anche gli articoli 35 e 36 del nuovo Codice, con le seguenti novità:

1. **A tutti i candidati e offerenti definitivamente esclusi**, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale della stazione appaltante:
 - (i) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario;
 - (ii) i verbali di gara e gli atti;
 - (iii) i dati e le informazioni legati all'aggiudicazione.
2. **Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria** sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma:
 - (i) gli atti di cui sopra,
 - (ii) le offerte dagli stessi presentate.
3. Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere **esclusi** in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali**;
 1. E' consentito l'accesso al concorrente anche alle parti contenenti segreti tecnici o commerciali, **se indispensabile ai fini della difesa in giudizio** dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
 2. Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dà anche atto delle **decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento** di parti delle offerte indicate dagli operatori quali segreti tecnici o commerciali
 1. Le decisioni sono **impugnabili**, con ricorso notificato e depositato **entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione**.
 2. Il ricorso è fissato d'ufficio in **udienza in camera di consiglio** nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del CPA ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione.
 3. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga **insussistenti le ragioni di segretezza** indicate dall'offerente, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni (10 giorni dalla comunicazione digitale di aggiudicazione).
 4. La stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare **segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento**.